

Proc. n. 9955/2018 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,
letto il ricorso con cui **_____** **_____** e **_____** hanno formulato
domanda di **liquidazione del patrimonio**, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;
ritenuta la competenza del Tribunale adito;
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della
legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7
della citata legge;
preso atto che il Gestore della crisi in funzione di Attestatore, **dr.ssa Giulia BISANTI**,
ha attestato la fattibilità della liquidazione del patrimonio, non rilevando l'esistenza di
atti che potrebbero costuire frode o arrecare danno ai creditori
rilevato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai
sensi dell'art. 14 *quinqes* Legge 3/12;
ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili
e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior
soddisfacimento dei creditori e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di
interesse;
ritenuto congruo definire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e del
loro nucleo familiare nella somma dal medesimo indicata;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di **_____**
e i **_____**,

nomina

liquidatore la **dr.ssa Giulia BISANTI**, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui
all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non
possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ordina

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).

Si comunichi.

Torino, 22 giugno 2018

Il Giudice Delegato
(Dr.ssa Manuela Massino)

